

Delitti contro la vita

OMICIDIO- ISTIGAZIONE AL SUICIDIO – INFANTICIDIO-
FETICIDIO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANATOMICHE
ISTOLOGICHE
MEDICO LEGALI
E DELL'APPARATO LOCOMOTORE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

DELITTI CONTRO LA VITA

Omicidio, istigazione al suicidio e infanticidio-feticidio

I delitti contro la vita (Codice penale- Libro II, Titolo XII, Capo I) tutelano la vita umana, sia per il singolo, sia come valore della collettività.

Costituiscono reato e vengono pertanto puniti l'omicidio (anche qualora il deceduto sia consenziente) e l'istigazione al suicidio, ma non il suicidio vero e proprio.

Il reato tratta qualunque essere umano fornito di vita, sia infermo, che nascituro o morente.

Non può essere oggetto di delitto contro la vita un cadavere (Art. 49 c.p., Reato impossibile)

DELITTI CONTRO LA VITA

Classificazione dei delitti contro la vita

- Omicidio doloso
- Omicidio preterintenzionale
- Omicidio colposo
- Infanticidio e feticidio
- Omicidio del consenziente
- Morte come conseguenza di altro delitto
- Istigazione al suicidio

OMICIDIO

La soppressione di una vita umana cagionata dalla condotta (azione criminosa) di un individuo (Art. 575 c.p.)

Perché si realizzino le condizioni di cui all' art. 575, si devono verificare le seguenti condizioni (**Elementi costitutivi dell'omicidio**)

- Morte della persona
- Condotta, attiva/passiva, diretta ad uccidere (vedi anche Art. 40 comma 2 c.p.)
- Rapporto di causalità materiale fra la condotta e l'evento (art. 40 e 41 c.p.)
- Rapporto di causalità psichica

Rapporto di causalità psichica

Il Codice penale distingue tre diverse ipotesi di omicidio sulla base dell'elemento psichico del reato:

- **OMICIDIO DOLOSO** (secondo intenzione) (Art. 575 c.p.): la morte consegue ad un' **AZIONE** od **OMISSIONE** volute dall'agente, tese cioè con coscienza e volontà a sopprimere il soggetto passivo.
- **OMICIDIO PRETERINTENZIONALE** (oltre l'intenzione) (Art.584 c.p.): il soggetto attivo con la propria condotta causa la morte dell'altro, sebbene con essa egli né si riprometteva, né voleva uccidere l'altro, ma voleva solo percuoterlo o lederlo (Art.581 e 582 c.p.).
- **OMICIDIO COLPOSO** (contro l'intenzione) (Art.589 c.p.): è colpevole di omicidio colposo << chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona...>>

Omicidio doloso

Art. 575 c.p., quindi il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi del reato di omicidio doloso.

Quindi in assenza di uno o più di questi elementi si configura il Delitto di tentato omicidio.

Assume particolare rilievo l' indagine medico-legale che avrà l'onere di fornire la prova dell' *animus necandi*:

- Natura dei mezzi impiegati;
- Natura e gravità delle lesioni responsabili della morte, in rapporto alla sede ed al numero di colpi inferti, alla direzione dei colpi ecc
- Circostanze ambientali in cui il delitto è avvenuto
- Concrete possibilità di reazione o di difesa della vittima
- Condizioni di inferiorità e di incapacità di resistere della vittima ecc
- Studio del rapporto psicologico aggressore-vittima

Omicidio doloso

1. Omicidio Tipo: previsto dall'articolo 575 c.p.

2. Omicidio Circostanziato: omicidio in cui ricorrono le

Circostanze aggravanti

Aggravanti comuni Art. 61 c.p.

Aggravanti speciali Art. 576-577 c.p.

Circostanze attenuanti

Attenuanti comuni Art. 62 c.p.

Attenuanti gerarchiche Art.62bis c.p

Omicidio doloso

Circostanze Aggravanti Comuni (Art. 61 c.p.)

1. Aver agito per motivi futili o abietti
2. Aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro...
3. Aver agito nonostante la previsione dell'evento
4. Aver adoperato sevizie, o aver agito con crudeltà verso le persone
5. Aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa
6. Aver commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di carcerazione
7. Aver cagionato nella persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità
8. Aver aggravato o tentato di aggravaare le conseguenze del delitto commesso
9. Aver commesso il fatto con abuso di potere, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione...
10. Aver commesso il fatto contro Pubblico Ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio...
11. Aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche...
- 11-bis. Aver commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale
- 11-ter. Aver commesso un delitto ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione
- 11-quarter. Aver commesso un delitto non colposo nel periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione
- 11-quinquies. Aver commesso delitti non colposi in presenza o ai danni di un minore di anni diciotto o di persona in stato di gravidanza.

Omicidio doloso

Circostanza Aggravanti Speciali (Art. 576-577 c.p.)

1. Aver agito per motivi futili o abietti
2. Aver adoperato sevizie, o aver agito con crudeltà verso le persone
3. Aver agito con premeditazione
4. Aver commesso il atto contro l'ascendente o il discendente
5. Aver adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso
6. Aver commesso il fatto per eseguirne o occultarne un altro
7. Aver commesso il fatto da latitante per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione
8. Aver commesso il fatto da associato a delinquere per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione
9. Aver commesso il fatto nell'atto di compiere violenza sessuale
10. Aver commesso il fatto contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta

Omicidio doloso

Circostanze Attenuanti Comuni e Generiche (Art.62-62bic c.p.)

- 1.Aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
- 2.Aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui
- 3.Aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assemblee vietate dalla Legge o dall'Autorità, e il colpevole non è un delinquente professionale, abituale o per tendenza
- 4.Nei delitti contro il patrimonio, aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità
- 5.Essere concorso a determinare l'evento, con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa
- 6.Aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni

Omicidio preterintenzionale

L'uccisione non voluta di un uomo cagionata da atti volontari di percosse o di lesioni personali (Art. 581 e 582 c.p.); la morte non è voluta e viene a determinarsi per cause indipendenti dalla stessa volontà dell'agente (Art.584 c.p.).

Elementi del reato di omicidio preterintenzionale sono:

- Condotta mirata a cagionare percosse e/o lesioni personali, purchè vengano adoperati mezzi atti all'esclusivo determinismo dei suddetti eventi

- Nesso causale tra l'evento morte e l'azione compiuta atta a non cagionare la morte

Omicidio colposo

Art.589 c.p. << E' colpevole di omicidio colposo *chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona*>>

La condotta umana sarà caratterizzata da

- Negligenza, mancanza di impegno, di attenzione, d'interessamento nel compiere i propri doveri
- Imperizia, mancanza di abilità e di esperienza, soprattutto nelle cose che riguardano la propria professione
- Imprudenza, mancanza di prudenza, atteggiamento di chi agisce per sventatezza, eccessiva audacia, per trasgressione delle norme dettate dalla ragione e dell'esperienza
- Inosservanza di leggi, regolamenti o discipline

Omicidio colposo

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione (Art.589-bis c.p.) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è la reclusione da 2 a 7 anni (eventuali aggravanti).

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una e di lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12.

Anche per l'omicidio colposo si applicano le aggravanti comuni, con aumento della pena fino ad un terzo.

Omicidio del consenziente

Art. 50 c.p. *Consenso dell'avento diritto << Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che può validamente disporre>>*

MA... La vita umana è un bene indisponibile.

Quindi Art. 579 c.p. *Omicidio del consenziente*

<< Chiunque cagiona la morte di un uomo, con il consenso di costui, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni >>

Omicidio del consenziente

NON è applicabile quando il fatto:

- È commesso contro una persona minore di anni 18
- È commesso contro una persona inferma di mente, o verso in una condizione di deficienza psichica
- È commesso contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia p suggestione pvero carpito con l'inganno.

Si realizza questo delitto quando:

- È dimostrata l'esistenza di un consenso valido

Quindi rilasciato -da soggetto maggiore di età

-in modo libero

-in assenza di vizi di mente o da alterazione psichica

Morte come conseguenza di altro delitto

Si configura delitto di morte come conseguenza di altro delitto <<**quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte**>> (Art. 586 c.p.)

Trattasi di un concorso di reati, di cui uno è preveduto e voluto, l'altro pur non essendo voluto è legato al primo dal nesso di causalità.

Es. Nel corso di uno scippo, signora anziana cade per terra e muore in conseguenza del trauma cranico riportato.

Istigazione o aiuto al suicidio

Il **suicidio** consiste nell'uccisione di sè stessi mediante una **condotta volontaria, commissiva od omissiva**.

Non è punito dal Codice Penale e d'altra parte qualsiasi pena potrebbe costituire un incentivo per attuare il proposito autolesivo.

- **Diretto**: la morte viene ricercata direttamente
- **Indiretto**: la morte è conseguenza di un comportamento generalmente buono

Il **tentato suicidio** non è considerato reato, anche in questo caso la pena, come mezzo intimidatorio, potrebbe comportare una maggiore determinazione nell'attuazione del proposito.

Invece, è reato **la partecipazione al suicidio altrui**, effettuata sia **determinando o rafforzando il proposito autodistruttivo** sia **agevolando l'esecuzione** con aiuto materiale e/o morale (Art. 580 c.p.)

Delitto di infanticidio

Art. 578 c.p. << *La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni* >>

Elemento essenziale perchè si realizzi questo delitto (non quello di omicidio) è la dimostrazione delle reali condizioni di **abbandono morale e materiale** in cui versa la donna, non circoscrivibili al solo momento del parto. I due requisiti devono essere presenti entrambi ed oggettivabili.